



## TITOLO I - DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO.

### **Articolo 1 - Unicità e natura del Comitato Consultivo degli Utenti.**

1. È istituito il Comitato Consultivo degli Utenti - di seguito denominato "CCU" - unico con riferimento ai servizi di trasporto collettivo della Provincia di Bologna oggetto di Contratti di servizio sottoscritti dalla SRM Srl, Agenzia per la mobilità del bacino bolognese - di seguito "SRM" - ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, della LR 30/98.

2. Il CCU è un istituto di partecipazione democratica con funzioni consultive. Esso è costituito con l'obiettivo di favorire la consapevolezza dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza degli organismi esponenziali ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 206/05 recante il "Codice del consumo".

### **Articolo 2 - Attribuzioni del CCU.**

1. Nello svolgimento dei propri compiti, il CCU si propone la finalità di dare supporto alle istanze dei consumatori e degli utenti tese:

- ad incrementare la sicurezza e la qualità dei servizi di trasporto collettivo;
- a garantire un'adeguata informazione e una corretta pubblicità dei servizi;
- ad assicurare trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti i servizi.

2. Il CCU, di sua iniziativa o dietro richiesta della SRM:

- raccoglie, interpreta e rappresenta alla SRM ed eventualmente, attraverso questa, alle imprese di erogazione del servizio, le segnalazioni dell'utenza;
- formula proposte per migliorare i servizi di trasporto collettivo e per perseguire la loro migliore integrazione con la mobilità privata;
- formula quesiti e chiede informazioni sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi di trasporto collettivo;
- suggerisce alla SRM iniziative per l'informazione, la trasparenza e la semplificazione delle forme di accesso ai servizi di trasporto collettivo;
- esprime pareri sui principali progetti di riorganizzazione dei servizi di trasporto collettivo, anche non convenzionali, sia urbani che extraurbani;
- esprime pareri sulla Carta dei servizi e sui suoi aggiornamenti.

La SRM si impegna a favorire il recepimento dei contributi del CCU, motivando al medesimo l'eventuale non accoglimento di suggerimenti avanzati e pareri espressi.

3. I componenti del CCU potranno richiedere alla SRM le informazioni utili allo svolgimento del loro incarico nei limiti di disponibilità compatibili con il corretto espletamento delle funzioni delegate alla SRM medesima, sempre che tali informazioni non abbiano carattere riservato, anche ai sensi del D.lgs. 196/2003.

### **Articolo 3 - Autonomia e dotazione patrimoniale del CCU.**

1. Il CCU opera con ampia autonomia funzionale nei confronti della SRM e di ogni altro soggetto pubblico o privato, dotandosi eventualmente di un proprio regolamento interno, ai sensi del successivo art. 13.

2. La SRM assicura la funzionalità del CCU, mettendo a disposizione del medesimo:

- il supporto alla convocazione delle assemblee e al loro funzionamento;
- una sede presso i locali nella propria disponibilità, in territorio del Comune di Bologna, in occasione delle assemblee convocate ai sensi del punto precedente;
- la custodia dei verbali delle decisioni del CCU;
- le informazioni e la documentazione utili all'attività del CCU;
- un computer presso la sala di incontro durante le assemblee del CCU per la verbalizzazione e, possibilmente, per l'accesso alla rete internet;
- uno spazio web e un indirizzo di posta elettronica presso il sito internet della SRM ([www.srmbologna.it](http://www.srmbologna.it)).

3. La partecipazione al CCU avviene a titolo gratuito e non sono previsti gettoni di presenza, indennità di partecipazione, rimborsi spese o altri benefit, in qualsiasi forma.

4. I bilanci della SRM possono prevedere un'apposita voce di spesa per le occorrenze economiche annuali del CCU, la cui quantificazione nel bilancio preventivo annuale viene definita in relazione alle disponibilità e anche in considerazione dell'eventuale proposta avanzata alla SRM entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dal Presidente del CCU.

5. La SRM favorisce l'accredito del CCU presso i consumatori e gli utenti, considerati sia singolarmente che in forma associata.

## TITOLO II - PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL CCU.

### Articolo 4 - Composizione del CCU.

1. Il CCU si compone ordinariamente di 12 (dodici) componenti, nominati dall'Amministratore Unico della SRM sulla base delle operazioni di designazione svolte secondo quanto disposto al successivo art. 5.

2. I componenti del CCU sono chiamati a rappresentare esclusivamente gli interessi dei consumatori e degli utenti, assumendone la tutela con riferimento all'intero ambito territoriale di competenza della SRM. Essi, operando con l'obiettivo di dare la massima rappresentanza ai soggetti che tutelano, prendono in particolare considerazione le categorie di consumatori e utenti maggiormente vulnerabili. Sono fatte salve le responsabilità penali di cui all'art. 76 del DPR 445/00.

3. Al fine di garantire la piena rappresentatività dei consumatori e degli utenti, il CCU è formato:

- a) da 4 (quattro) componenti "stabili" selezionati fra gli iscritti alle **Associazioni dei consumatori e utenti** componenti il Registro regionale di cui all'art. 3, comma 3, della LR 45/92. Essi saranno selezionati sulla base di un procedimento democratico di selezione condotto dalla SRM sulla base di criteri quantitativi e qualitativi condivisi con tutte le associazioni interessate;
- b) da 1 (un) componente "stabile" nominato dalla Sezione di Bologna della **ONLUS Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti**;
- c) da 1 (un) componente "stabile" nominato dalla **Consulta provinciale per il superamento dell'handicap**, costituita presso la sede della Provincia di Bologna;
- d) da 1 (un) componente "stabile" nominato dall'**Osservatorio provinciale delle immigrazioni di Bologna**, costituito presso la sede della Provincia di Bologna;

- e) da 1 (un) componente "stabile" nominato di concerto fra il Presidente dell'Associazione dei Dirigenti scolastici della Provincia di Bologna e il Presidente dell'Associazione delle Scuole autonome della Provincia di Bologna;
- f) da 1 (un) componente "annuale" nominato ogni anno dalla Consulta degli studenti superiori istituita presso il Centro Servizi Amministrativi di Bologna;
- g) da 3 (tre) componenti "annuali" sorteggiati ogni anno nel mese di gennaio tra gli utenti abbonati annuali al servizio di trasporto collettivo bolognese che ne abbiano fatto esplicita richiesta alle imprese di erogazione del servizio al momento della sottoscrizione. Di questi, almeno due dovranno essere abbonati al servizio urbano bolognese.

4. Al fine di favorire la relazione fra le imprese di erogazione del servizio e il CCU è previsto che sia individuato, ogni anno nel mese di gennaio, da parte della SRM, un rappresentante delle imprese titolari di contratto di servizio. Su richiesta del Presidente del CCU, la SRM estenderà al rappresentante individuato l'invito a partecipare, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto, alle assemblee del CCU.

5. Il procedimento di costituzione del CCU deve essere ripetuto nel caso di dimissione contestuale, ancorché resa con atti separati, di almeno 4 (quattro) componenti.

### Articolo 5 - Pubblicazione dell'avviso di prima costituzione del CCU, nomina dei componenti.

1. Al fine di procedere alla prima costituzione del CCU, l'Amministratore Unico della SRM approva la pubblicazione di un avviso sul sito internet della SRM, del quale è data informazione mediante pubblicazione su due quotidiani locali. Con esso, l'Amministratore Unico della SRM assegna un termine di 45 giorni a tutti gli interessati di cui al terzo comma del precedente art. 4, lettere b) - g), per proporsi in qualità di componenti del CCU.

2. I tre componenti "annuali" rappresentativi degli utenti abbonati annuali al servizio di trasporto collettivo bolognese saranno, nel caso in cui non siano state avanzate esplicite richieste in tal senso all'atto della sottoscrizione dell'abbonamento, sorteggiati fra i candidati che si saranno proposti a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma 1.

3. Allo scadere del termine di presentazione delle candidature, l'Amministratore Unico della SRM, al fine di procedere alla costituzione del CCU nei termini numerici e rappresentativi sopra previsti, valuterà le candidature, nominerà il CCU e ne ufficializzerà la costituzione secondo quanto previsto al successivo art. 7.

4. Per la prima costituzione e per la fase transitoria si prevede una durata del CCU pari a 12 (dodici) mesi, necessari per una concreta esperienza di funzionamento al fine di verificare la migliore rispondenza delle norme e procedure di cui al presente regolamento. Al termine del periodo sperimentale, l'Amministratore Unico della SRM, anche sulla base di una relazione puntuale del Presidente del CCU, stabilirà se prorogare la durata del CCU medesimo esistente fino al termine del mandato triennale, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, oppure se costituire un nuovo CCU, previa eventuale modifica del regolamento stesso.

### Articolo 6 - Incompatibilità.

1. Non possono essere nominati componenti del CCU:

- i membri del Parlamento nazionale o europeo, i componenti della Giunta o del Consiglio della Regione Emilia-Romagna, i Sindaci, i componenti delle Giunte, i Consiglieri, i dirigenti e i dipendenti delle Amministrazioni locali provinciali bolognesi;
- gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della DG Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie locali per la mobilità e il

trasporto pubblico locale con sede nella Regione Emilia-Romagna, nonché delle imprese di erogazione del servizio di trasporto collettivo operanti nell'ambito regionale;

- i magistrati, anche onorari, di ogni giurisdizione;
- gli avvocati e i procuratori dello Stato;
- gli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia di cui all'art. 16 della Legge 121/81.

2. I componenti del CCU non possono, a pena di decadenza, avere interessi diretti o indiretti o intrattenere rapporti di natura economica o professionale, a qualunque titolo, con la SRM, nonché con le imprese di erogazione del servizio di trasporto collettivo operanti nell'ambito regionale e con le società da questi direttamente o indirettamente controllate o a questi collegate. L'insussistenza delle predette cause di incapacità e/o incompatibilità dovrà constare da apposita dichiarazione sottoscritta dagli interessati da rendere in sede di proposizione della propria candidatura.

3. Ciascun componente del CCU è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente dello stesso, nonché all'Amministratore Unico della SRM, il sopravvenire di situazioni e circostanze che possano configurare cause incompatibilità, anche diverse da quelle di cui ai commi precedenti, o comunque qualunque causa di incapacità secondo le disposizioni vigenti.

### **Articolo 7 - Nomina, costituzione del CCU e sostituzione dei suoi rappresentanti.**

1. Concluse le procedure di nomina di cui all'art. 5, nei trenta giorni successivi, la SRM provvede a costituire il CCU, nominandone i componenti, nonché a convocarne la prima assemblea.

2. Della costituzione del CCU verrà data pubblicità sul sito internet della SRM e tramite affissione agli Albi Pretori del Comune e della Provincia di Bologna; verrà inoltre data comunicazione alla DG Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità della Regione Emilia-Romagna.

3. In tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, debba procedersi alla sostituzione di un componente del CCU, la sostituzione avverrà per iniziativa della SRM. L'Amministratore Unico della SRM avvierà il procedimento di sostituzione, sentito il Presidente del CCU, in modo da garantire la massima continuità dei lavori del CCU medesimo. Fa eccezione a quanto previsto l'occorrenza di cui al precedente art. 4, comma 5.

4. Per tutte le nomine e le sostituzioni successive alla prima nomina di cui al primo comma del presente articolo, sarà mantenuto aggiornato il sito internet della SRM.

## **TITOLO III - DURATA DEL CCU E PERMANENZA IN CARICA DEI COMPONENTI.**

### **Articolo 8 - Durata del CCU e rieleggibilità dei componenti.**

1. Il CCU, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5, comma 4, si rinnova ogni tre anni. Fanno eccezione a quanto previsto i componenti "annuali" di cui all'art. 4, comma 3, lettere f) e g) del regolamento, il cui rinnovo è annuale.

2. I componenti del CCU sono rinnovabili una sola volta.

### **Articolo 9 - Decorrenza di esercizio delle attribuzioni dei componenti, regime di *prorogatio*.**

1. I componenti del CCU esercitano le loro attribuzioni dalla prima assemblea, che avviene su convocazione della SRM entro trenta giorni dalla nomina, e rimangono in carica fino alla data di

pubblicazione di nomina dei componenti del nuovo CCU, ancorché sia già maturato il termine di cui al precedente art. 8.

2. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre assemblee consecutive del CCU decade dall'incarico, salvo diversa disposizione dell'eventuale regolamento interno del CCU stesso; la causa di decadenza è comunicata dal Presidente del CCU alla SRM. Per la sua sostituzione viene avviato un procedimento ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 7.

#### **Articolo 10 - Dimissioni dei componenti del CCU.**

1. I componenti del CCU possono in qualunque tempo dimettersi dall'incarico. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del CCU, che le trasmette alla SRM; esse hanno effetto dall'esecutività della comunicazione della SRM di nomina del nuovo componente sostitutivo.

### **TITOLO IV - ASSEMBLEE DEL CCU.**

#### **Articolo 11 - Elezione del Presidente.**

1. Nella sua prima assemblea, convocata dalla SRM ai sensi di quanto previsto al precedente art. 7, il CCU è legalmente costituito con l'intervento di almeno 7 (sette) componenti nominati.

2. In occasione della sua prima assemblea, il CCU provvede ad eleggere nel proprio seno il Presidente con la maggioranza semplice dei votanti.

#### **Articolo 12 - Convocazione e funzionamento del CCU.**

1. Il CCU è convocato almeno 3 (tre) e non più di 10 (dieci) volte all'anno. Esso esplica le proprie funzioni nel rispetto del presente regolamento e secondo quanto eventualmente disposto dal proprio regolamento interno. Le convocazioni sono effettuate dalla SRM su iniziativa del Presidente del CCU, mediante avviso comunicato ai componenti con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

2. I verbali delle adunanze devono constare per iscritto; negli stessi devono essere indicati i nomi dei presenti e degli assenti, nonché la motivazione delle assenze, l'ordine del giorno, gli elementi essenziali delle discussioni e delle decisioni prese, nonché le dichiarazioni a verbale. I verbali sono approvati nell'adunanza immediatamente successiva e sono raccolti e conservati a cura del Presidente del CCU che ne è responsabile nei confronti della SRM, alla quale dovrà sempre trasmetterne copia, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ogni assemblea.

3. Le adunanze del CCU sono pubbliche. La SRM ha il diritto di partecipare ad ogni assemblea con al più due propri designati, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

### **TITOLO V - DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE.**

#### **Articolo 13 - Regolamento interno, organizzativo e procedurale.**

1. Il CCU può proporre un proprio regolamento interno, organizzativo e procedurale, nonché di previsione delle deleghe attribuite al Presidente, nel rispetto delle norme di legge; tale regolamento interno, nonché ogni sua altra modifica successiva, dovrà essere trasmesso all'Amministratore Unico della SRM per la sua approvazione.